



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3587 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA FERRARESE S.R.L. RELATIVO AL RINNOVO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI VENEZIA, IN VIA BOTTENIGO 84.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;

- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA
 - l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- iv. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale
- v. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vi. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- vii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 63013 del 17/07/2017 con cui la ditta Ferrarese S.r.l., con sede legale ed impianto in Venezia, Via Bottenigo 84, chiede l'attivazione della procedura di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016 per il rinnovo dell'esercizio dell'attività dell'impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Venezia;

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7) lettera z.b) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di VIA ai sensi della LR 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 21.07.2017 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

DATO ATTO che:

- i. con nota acquisita agli atti con prot. n. 74702 del 04.09.2017 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.lgs. 152/2006 da parte del Comune di Venezia – Settore autorizzazioni ambientali;
- ii. il Comitato VIA ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute riportate nel parere allegato al presente provvedimento;
- iii. sono state accolte in parte le osservazioni fornite dal Comune di Venezia, per le motivazioni esplicitate nel parere del Comitato V.I.A. cui si rimanda;
- iv. la documentazione fornita a seguito è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato tecnico VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 25.09.2017 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 82054 del 27.09.2017;
- vii. con numero di serie 01152010191910 del 01.07.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 63013 del 17/07/2017 e relativo al rinnovo dell'esercizio dell'attività dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 82054 del 27.09.2017 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta della prescrizione di seguito riportata:
 - 2.a) L'impianto dovrà operare solamente durante il periodo diurno.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo dell'esercizio dell'attività dell'impianto recupero rifiuti non pericolosi, acquisito agli atti con protocollo n. 63013, 63015 e 63016 del 17.07.2017.
4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 19.10.2017, risulta rispettato.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
8. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Ferrarese S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.

9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente